

REVISORE UNICO – dott.ssa Monia Ibba

Parere n. 16 del 26/10/2020

COMUNE DI Escalaplano

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

VISTE:

- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2020 è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2020/2022 e il bilancio di previsione 2020/2022;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 02/09/2020 si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02/09/2020 di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 e dei suoi allegati;

CONSTATATO:

- che il conto del bilancio dell'esercizio 2019 si chiude al 31.12.2019 con un avanzo di amministrazione al netto del Fondo Pluriennale Vincolato di € 2.972.325,39 ripartito in fondi accantonati per € 423.768,37 - fondi vincolati per € 575.233,08 e fondi non vincolati per € 1.973.323,94

In data 21/10/2020 è stata sottoposta al Revisore Unico la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del*

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

*L'art. 106, comma 3-bis del dl 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020 con il quale è stato differito al 30 settembre 2020 il termine di cui al citato art. 193, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, l'Art. 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che ha ulteriormente differito il medesimo termine al **30 novembre 2020**;*

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;

Non esistono debiti fuori bilancio e passività potenziali pregresse e/o di fatti, situazioni o altri elementi di rischio, anche indiretti, che influiscono o potrebbero influire sugli equilibri di bilancio del Comune stesso, come risulta dalle dichiarazioni dei Responsabili di Servizio prot. nn. 3294 e 3313 del 05/06/2020;

- b. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- c. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- d. stampa riepilogativa della quadratura delle variazioni del bilancio 2020 alla data del 21/10/2020;
- e. allegati sulle previsioni di entrate e spesa bilancio 2020 aggiornate in base alla proposta di deliberazione;
- f. relazione di accompagnamento sulla verifica degli equilibri di bilancio;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio, riepilogate, **per titoli**, come segue:

Annualità 2020 competenza

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2020					
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.486.698,09	0,00	0,00	4.486.698,09
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	839.189,79	1.029,91	-4.128,28	836.091,42
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.119.118,70	1,00	-438,66	2.118.681,04
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	355.763,90	0,00	-8.300,00	347.463,90
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.380.568,61	96.169,00	-724.500,00	1.752.237,61
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	438.865,00	0,00	0,00	438.865,00
TOTALE ENTRATA 2020		10.620.204,09	97.199,91	-737.366,94	9.980.037,06
USCITA 2020					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.150.511,42	116.716,86	-50.408,37	3.216.819,91
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.004.444,37	58.170,48	-764.646,00	6.297.968,85
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	26.383,30	0,00	0,00	26.383,30
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	438.865,00	0,00	0,00	438.865,00
TOTALE USCITA 2020		10.620.204,09	174.887,34	-815.054,37	9.980.037,06
DIFFERENZE			-77.687,43	77.687,43	

Annualità 2021 competenza

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2021					
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	835.609,08	0,00	0,00	835.609,08
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.807.418,43	0,00	0,00	1.807.418,43
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	213.068,48	0,00	0,00	213.068,48
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	827.949,05	748.595,00	0,00	1.576.544,05
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	429.865,00	0,00	0,00	429.865,00
TOTALE ENTRATA 2021		4.113.910,04	748.595,00	0,00	4.862.505,04
USCITA 2021					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.678.727,77	136.609,15	-45.622,29	2.769.714,63
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	978.124,72	720.057,10	-62.448,96	1.635.732,86
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	27.192,55	0,00	0,00	27.192,55
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	429.865,00	0,00	0,00	429.865,00
TOTALE USCITA 2021		4.113.910,04	856.666,25	-108.071,25	4.862.505,04
DIFFERENZE			-108.071,25	108.071,25	

Annualità 2022 competenza

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2022					
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	835.609,08	0,00	0,00	835.609,08
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.807.418,43	0,00	0,00	1.807.418,43
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	213.068,48	0,00	0,00	213.068,48
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	90.500,00	24.095,00	0,00	114.595,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	429.865,00	0,00	0,00	429.865,00
TOTALE ENTRATA 2022		3.376.460,99	24.095,00	0,00	3.400.555,99
USCITA 2022					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.660.393,30	106.959,15	-45.622,29	2.721.730,16
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	258.175,67	24.095,00	-61.336,86	220.933,81
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	28.027,02	0,00	0,00	28.027,02
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	429.865,00	0,00	0,00	429.865,00
TOTALE USCITA 2022		3.376.460,99	131.054,15	-106.959,15	3.400.555,99
DIFFERENZE			-106.959,15	106.959,15	

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

- Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

COMUNE DI ESCALAPLANO PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA					
EQUILIBRI DI BILANCIO AL 20/10/2020					
Previsioni assestate al 20/10/2020					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.635.584,41			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	76.302,17	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	3.302.236,36	2.856.095,99	2.856.095,99	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.216.819,91	2.769.714,63	2.721.730,16	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	26.383,30	27.192,55	28.027,02	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		135.335,32	59.188,81	106.338,81	
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	75.833,58	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		211.168,90	59.188,81	106.338,81	
O=G+H+I+L+M					
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(-)	1.110.000,00	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	3.224.562,34	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.752.237,61	1.576.544,05	114.595,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	6.297.968,85	1.635.732,86	220.933,81	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		-211.168,90	-59.188,81	-106.338,81	
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E					
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00	
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)		211.168,90	59.188,81	106.338,81	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	75.833,58		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		135.335,32	59.188,81	106.338,81	
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.					
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.					
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.					
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.					
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codifica E.5.04.00.00.000.					
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.					
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codifica U.3.03.00.00.000.					
V) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codifica U.3.04.00.00.000.					
(3) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.					
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.					
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.					
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.					

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 21/10/2020;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole sulla variazione di assestamento finale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore
Dott.ssa Monia Ibba